



**COMUNE di CANICATTI'**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

N. 90

Seduta del 17-12-2019

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	“ APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO(LUDOPATIA)”.
-----------------	--

L'anno duemilaDICIANNOVE addi DICIASSETTE del mese di DICEMBRE nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. (Seduta di 2^ Convocazione)

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.GIOVANNI PANEPINTO

Alle ore chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Parla Rita	X	
Marchese Ragona Liliana	X		Tedesco Alberto	X	
Palermo Umberto	X		Carusotto Salvatore		X
Licata Domenico		X	Cuva Angelo	X	
Salvaggio Luigi		X	Aprile Diego	X	
Muratore Calogero		X	Lo Giudice Giuseppe		X
Falcone Fabio	X		Pendolino Evelyn		X
Trupia Ivan		X	Giardina Ignazio	X	
Rubino Giovanni		X	Alaimo Brigida	X	
Alaimo Giuseppe		X	Li Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca	X		Lauricella Angela Assunta		X
Lo Giudice Maria		X	Messina Fabiola		X

PRESENTI N.ro

12

ASSENTI N.ro

12

Il Presidente del Consiglio Comunale, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta, pertanto, invita i Consiglieri Comunali a discutere sul punto posto all'o.d.g. Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale ad oggetto: **“Approvazione Regolamento per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico(ludopatia)”** pervenuta giusta nota prot. N. 26668 del 24/026/19 Proponente Signor Sindaco Avv. Di Ventura Ettore.

**Intervento del Sindaco del Comune di Canicatti Avv. E. Di Ventura:**

Precisa che la decisione di proporre un regolamento per il Consiglio Comunale nasce proprio dalla constatazione che il fenomeno della ludopatia, al pari di altri devastanti fenomeni quale la tossicodipendenza e l'alcolismo, rappresenta una delle maggiori piaghe che colpiscono tanti cittadini della nostra collettività con gravi danni e conseguenze di carattere sociale e familiare. Pertanto, è compito di una Amministrazione, di un Consiglio Comunale, anche alla luce della normativa vigente, adottare delle giuste contromisure volte a contrastare tale pericoloso fenomeno e che servano a disincentivare il cittadino a fare uso delle “slot machine” o di qualsiasi forma di gioco d'azzardo. Puntualizza che tutto quanto è contenuto nel regolamento anche se è chiaro che queste misure non saranno risolutive del problema, infatti tra le norme previste nel regolamento, vi è quello di un maggiore coinvolgimento di tutte le istituzioni, presenti nel territorio, affinché si affronti seriamente e realmente il fenomeno della ludopatia, che rappresenta il nuovo male di questo ultimo decennio. Conclude il suo intervento con l'auspicio che il Consiglio Comunale possa valutare positivamente approvando la proposta ed il regolamento sui giochi d'azzardo.

**Rientra in aula il Consigliere Comunale G. Lo Giudice quindi i presenti risultano N. 13/24.**

**Intervento del Presidente del Consiglio Comunale Avv. A. Tedesco:**

Precisa che la Commissione Consiliare competente in materia non si è riunita, quindi non ha espresso parere su questo argomento mentre i pareri tecnici e contabili sono stati resi.

**Intervento del Consigliere Comunale F. Falcone:**

Ritiene opportuno ricordare al Sindaco ed ai presenti che il 20 aprile 2017 in Consiglio Comunale ha proposto una mozione sulla ludopatia quindi si sarebbe aspettato almeno un riferimento a quell'avvenimento. Premesso ciò si ritiene soddisfatto della proposta e del Regolamento su questo fenomeno alquanto diffuso e dilagante sul territorio di Canicatti con gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini e delle rispettive famiglie, anche se non può fare a meno di riconoscere che si sta presentando questo atto in Consiglio Comunale con enorme ritardo rispetto alla sua mozione che in quell'occasione non ha avuto notevoli riscontri e quindi non ha sortito l'effetto sperato.

**Intervento del Sindaco del Comune di Canicatti Avv. E. Di Ventura:**

Si scusa con il Consigliere Falcone se ha dimenticato di citarla, però nell'ambito del potere di iniziativa di ciascun Consigliere Comunale, visto che il regolamento è di competenza del Consiglio Comunale, poteva farsi promotore di proporre una bozza di regolamento e discuterla dapprima in Commissione e successivamente in Consiglio Comunale. Informa che questo Regolamento sulla ludopatia, ha avuto un iter molto travagliato a seguito di alcune note da parte dei rappresentanti categoriali, che hanno invitato ad apportare delle modifiche. Assicura che non esiste una chiusura preconcepita ma tutti quanti hanno il dovere di porre in essere e compiere degli atti che siano utili alla nostra comunità.

**Intervento del Presidente del Consiglio Comunale Avv. A. Tedesco:**

Ricorda che in questi mesi è stato presentato un disegno di legge sulla ludopatia che è stato esitato dalla Commissione Sanità, presieduta dal Deputato La Rocca Ruvolo, quindi non appena verrà approvato all'ARS, essendo fonte superiore, rispetto al regolamento comunale, andrà a modificare molti aspetti od a confermare gli aspetti che si stanno discutendo.

**Intervento della Consigliera Comunale L. Marchese Ragona:**

Puntualizza che la Commissione II di competenza, pare non sia stata investita di questo regolamento per l'esame, quindi anche per un eventuale integrazione del regolamento.

**Intervento del Presidente del Consiglio Comunale Avv. A. Tedesco:**

Informa che della questione è stata investita la Commissione di competenza prima dello scioglimento delle Commissioni, la quale stava discutendo sul punto ma non l'aveva esitato, perché nelle more era pervenuta una nota, da parte delle Associazioni che raggruppano i proprietari di questi macchinari che avevano proposto degli emendamenti, delle modifiche, rispetto a questo regolamento. Successivamente, dopo lo scioglimento delle Commissioni, il Regolamento è stato trasmesso alla VI Commissione, che ha effettuato più riunioni andate deserte, per mancanza del numero legale, quindi non potendo ulteriormente attendere, la proposta è stata presentata per essere discussa, come giustamente è stato affermato, in Consiglio Comunale che poi ha facoltà di rinviarla, di emendarla o di fare altro.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede se ci sono altri interventi ma considerato che nessun Consigliere Comunale si è iscritto a parlare dichiara chiusa la discussione, mette in votazione il punto posto all'o.d.g. Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale ad oggetto: **“Approvazione Regolamento per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico(ludopatìa)”** pervenuta giusta nota prot. N. 26668 del 24/026/19 Proponente Signor Sindaco Avv. Di Ventura Ettore ed invita il Segretario Generale Dott. G. Panepinto a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

**Presenti** N. 13 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto – L. Marchese Ragona – U. Palermo – F. Falcone – F. Cipollina – R. Parla – A. Tedesco – A. Cuva – D. Aprile – G. Lo Giudice – I. Giardina – B. Alaimo – S. Li Calzi.

**Assenti** N. 11 Consiglieri Comunali

Hanno votato:

**A favore** N.13 Consiglieri Comunali (unanimità dei Consiglieri presenti)

Per quanto sopra,

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

**Di Approvare** la Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale ad oggetto: **“Approvazione Regolamento per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico(ludopatìa)”** che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F. Di Benedetto

*F. Di Benedetto*

IL PRESIDENTE  
Avv. A. Tedesco

*Avv. A. Tedesco*



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Giovanni Panepinto

*Dr. Giovanni Panepinto*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 25-12-2019 al 08-01-2019, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Dr. Giovanni Panepinto

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, \_\_\_\_\_

Il Funzionario

274



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)  
\*\*\*\*\*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA  
PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA  
RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA  
DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO  
PATOLOGICO (LUDOPATIA)**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE**

I sottoscritti Avv. Ettore Di Ventura, nella qualità di Sindaco, e Dott. Roberto Vella, Assessore alle Attività Produttive e Ambiente del Comune di Canicattì, sottopongono al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

**PREMESSO CHE:**

- con atto di deliberazione di Giunta comunale, n. 86 del 18/06/2019, questa Amministrazione ha approvato lo schema del Regolamento afferente l'oggetto;
- la ludopatia, così come descritta nella classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è una patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro e rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi;
- rappresenta l'incapacità di resistere all'impulso del gioco d'azzardo, nonostante la consapevolezza che questo comporti gravi conseguenze, e viene dunque annoverata tra i disturbi ossessivo-compulsivi perché, soprattutto durante periodi di elevato stress o depressione, vede l'urgenza incontrollabile di dedicarsi a questo tipo di pratica;
- i dati epidemiologici di questa vera e propria malattia (*molto simile alla dipendenza da alcol e droga*) hanno già da tempo indotto i Servizi di alcune Aziende Sanitarie a formare delle "task force" specializzate presso i SERT, a cui le vittime possono rivolgersi per avviare un percorso di recupero. Si rileva che oltre il 50% dei disoccupati italiani presenta forme più o meno gravi di dipendenza dal gioco, e risultano affetti da ludopatia sia casalinghe che pensionati;
- è allarmante la percentuale di giovani che sviluppa dipendenza da gioco, in Italia infatti, il numero di studenti coinvolti nel fenomeno delle ludopatie è salito al 17%. Pesantissimi anche i dati sulle perdite economiche: l'85% dei giocatori subisce una perdita media pari a 40 euro al giorno. Complessivamente nel nostro paese i giocatori rappresentano il 54% della popolazione, oltre 32 milioni di persone. Anche le difficoltà economiche attuali che stanno colpendo il nostro territorio, purtroppo, spingono un numero crescente di persone a cercare una via d'uscita tentando la fortuna con queste macchinette, peggiorando, invece, la loro situazione economica;

**CIÒ PREMESSO SI RILEVA**

- che nel Comune di Canicattì la patologia della ludopatia, già da diversi anni è divenuto un fenomeno in forte crescita, principalmente a seguito del proliferare di nuove aperture di sale da gioco e l'installazione nei pubblici esercizi e in altre attività economiche, di new slot e apparecchi da gioco;
- che dai dati forniti dal SERT di Canicattì, riferiti all'anno 2016, evidenziano che il budget annuo di somma giocata per ogni concittadino è di € 546,00, per un totale annuo di 19 milioni di euro. Mentre i casi di ludopatia gestiti dal SERT registrano un incremento dal 2,5 al 5%;
- che l'obiettivo di questa amministrazione è quello di ridurre i problemi e i disagi dei propri cittadini e, se e quando possibile, prevenirli, disincentivando ed evitando l'abuso di forme di gioco d'azzardo;

- che l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività;
- che l'articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

**VISTA** la relazione del Responsabile P.O. n. 6 Dott.ssa Angela Carrubba della IV<sup>a</sup> Direzione Servizi alla Città, protocollo n. 20330 del 14-05-2019, dalla quale si evince che il fenomeno di che tratta- si nel territorio Comunale è in forte crescita specie tra le donne, le casalinghe e le lavoratrici auto- nome e, tra gli uomini, i disoccupati e lavoratori autonomi dai quaranta ai cinquant'anni, mentre nella fascia di età più avanzata, i pensionati uomini e donne;

**VISTO** l'articolo 5 comma 1 dello Statuto del Comune di Canicatti, sancisce che il Comune ha po- testà regolamentare;

**RILEVATO**, che la normativa di riferimento stabilisce che l'esercizio delle sale da gioco dedicate, sale scommesse, l'installazione di apparecchi per il gioco lecito negli esercizi pubblici e nelle altre attività economiche, attribuisce al Sindaco la possibilità di disciplinare, nell'ambito delle proprie facoltà regolamentari, le modalità e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni occorrenti all'e- sercizio delle attività in argomento, individuando anche una serie di luoghi "sensibili" che impedi- scono l'apertura o l'attivazione di tali attività ad una distanza inferiore a 300 metri dagli stessi e di modulare anche gli orari di apertura e chiusura di detti esercizi;

**VISTO** lo schema di Regolamento per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (*Ludopatia*), allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrate e sostanziale;

**RITENUTO** che tale schema di Regolamento si pone l'obiettivo di disciplinare da un lato, le di- stanze minimi dai luoghi sensibili e gli orari di chiusura e di apertura delle sale da gioco, sale scommesse, pubblici esercizi e attività di intrattenimento in genere, dall'altro, prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica e disciplinare distanze;

**VISTI:**

- l'art. 117, comma 6°, della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconosce la potestà regola- mentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

- il TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e sm.i. ed in particolare gli artt. 86 - 88 e 110 che disciplinano la materia riguardante il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle sale giochi, sale bingo, sale scommesse, oltre i pubblici esercizi, strutture ricettive alberghiere, circoli privati ove vengono installati apparecchi di intrattenimento;

- i decreti direttoriali dell'ex AAMS (*Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato*) adesso ADM (*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*) relativi alla normativa di dettaglio degli apparecchi per il gioco lecito, in particolare lo stato e l'ubicazione degli apparecchi e il numero massimo am- missibile per ogni punto di vendita di gioco; - il D.L. del 13 settembre 2012 c.d. "Decreto Balduz- zi", convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, concernente "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed in particolare le statuizioni di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 7, per la prevenzione cura e riabilitazione della ludopatia;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Immigrazione Generale – Ufficio per Gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale, - protocollo 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018, avente ad oggetto: "Licenza ex art. 88 TULPS per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, da sale giochi con apparecchi videoleottery e sale bingo. Distanze da luoghi sensibili. Indicazioni operative";

**VISTA** la nota della Prefettura di Agrigento n. 0023694 del 14-08-2018 avente ad oggetto "Licenza ex art. 88 TULPS per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, da sale giochi con apparecchi videoleottery e sale bingo. Distanze da luoghi sensibili. Indicazioni operative";

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato del 27-11-2018 n. 01084/2018 con la quale ha rilevato dalla Giurisprudenza anche a livello comunitario, che le esigenze di tutela della salute vengono ritenute, del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche, come già stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 22-10-2014, C-344/13 e C367/13, nell'ambito della materia di che trattasi, nel bilanciamento tra libertà economica e tutela della salute, ha dato prevalenza a quest'ultima (cfr. V Sez. n. 5237 del 2018);

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico dell'Ente;

**Per quanto sopra espresso**

### PROPONGONO

1. **DI APPROVARE**, la proposta di adozione del "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (LUDOPATIA)" costituito da n°. 23 articoli.
2. **DARE MANDATO** al Responsabile P.O. n. 4 di porre in essere quanto disposto dal predetto Regolamento.
3. **INCARICARE** Responsabile del procedimento il Resp. S.U.A.P., protempore, .Dott. Pietro Saia.
4. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Ente.

### I Proponenti

L'Assessore Attività Produttive e Ambiente  
Dott. Roberto Vella

Il Sindaco  
Avv. Ettore Di Ventura

Visti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

Alla Regolarità Tecnica

li 24/06/2019

ING. VELLA

alla Regolarità Contabile

li 24-06-2019


DOTTORESSA VELLA



**CITTA' DI CANICATTI'**  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*



**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE IL CONTRASTO  
E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA  
DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (*ludopatia*)**



Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ nella seduta del \_\_\_\_\_

## INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 Finalità	pag. 4
Art. 3 Definizioni	pag. 5
Art. 4 Procedure per l'inizio, variazioni e cessazioni dell'attività	pag. 7
Art. 5 Rappresentanza, requisiti e condizioni	pag. 8
Art. 6 Requisiti morali	pag. 8
Art. 7 Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività	pag. 8
Art. 8 Prescrizioni di esercizio	pag. 8
Art. 9 Svolgimento dell'attività	pag. 9
Art. 10 Caratteristiche dei locali	pag. 10
Art. 11 Attività non soggetti a distanza minima	pag. 11
Art. 12 Orari di esercizio delle attività	pag. 12
Art. 13 Messaggi pubblicitari delle sale giochi	pag. 13
Art. 14 Logo	pag. 13
Art. 15 Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.	pag. 13
Art. 16 Provvedimenti repressivi	pag. 14
Art. 17 Sanzioni	pag. 14
Art. 18 Incentivi	pag. 14
Art. 19 Vigilanza e controllo	pag. 15
Art. 20 Non applicazione del regolamento	pag. 15
Art. 21 Norme transitorie	pag. 15
Art. 22 Entrata in vigore ed abrogazioni	pag. 15
Art. 23 Norme di rinvio	pag. 15

## Art.1

### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio comunale di Canicatti, le modalità di gestione di apertura, di trasferimento di sede, di subingresso, di modificazioni e di cessazione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità all'art. 110 del Tulpas da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (*TULPS*) approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., ovvero in altri esercizi commerciali, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (*singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali*);
  - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (*sale VLT - videolottery - sale SLOT*);
  - scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
  - lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (*gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera*), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.
3. Non sono oggetto del presente regolamento:
  - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (*nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio*), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (*Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera*) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
  - il gioco del bingo (*sostitutivo del tradizionale gioco della tombola*) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
  - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
  - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.



4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco *on-line* gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

## Art.2

### Finalità

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.
2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza le quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.
3. L'Amministrazione si prefigge inoltre, di ridurre significativamente il fenomeno del gioco d'azzardo e il successivo, progressivo sviluppo di una dipendenza patologica che sta assumendo nella nostra Città aspetti di problematicità, oltre che sul piano psicologico individuale, su quello relazionale, familiare, sociale, culturale e penale, attraverso:
  - a) Stipula di una convenzione con il SERT nel territorio di competenza dell'A.S.P. n. 1, volta ad istituire un gruppo di lavoro tra professionisti del SERT e assistenti sociali del Comune, per contenere e monitorare i problemi di disturbo di gioco d'azzardo patologico;
  - b) Disincentivare gli esercenti attività di gioco d'azzardo, mediante riduzione delle ore di apertura, secondo le direttive del presente regolamento e delle successive ordinanze Sindacali da emanare, con controlli più serrati in detti esercizi, nel reciproco rispetto degli interessi contrapposti, sanciti dall'art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana;
  - c) Incentivare gli esercenti che rinunciano a tale attività di gioco d'azzardo, mediante l'emanazione di una tariffa agevolata sui tributi locali, compatibilmente con le esigenze del bilancio Comunale;
  - d) Prevedere **un giorno di chiusura assoluta**, delle attività di gioco d'azzardo, in tutti gli esercizi (*sale da gioco e/o esercizi pubblici*) **ogni giorno uno del mese**. In tale giorno,

infatti, vengono erogate le pensioni, ed è stato rilevato che in tale giorno si registra una presenza elevatissima di giocatori che bruciano l'intera pensione nelle sale da gioco d'azzardo e/o negli pubblici esercizi. Pertanto ogni giorno uno del mese, vige il divieto assoluto dell'attività di gioco d'azzardo in tutti gli esercizi; gli apparecchi interessati dovranno essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.

4. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;

d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa, oltre che in termini di ingente spesa sanitaria, determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;

e) salvaguardia del cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute delle popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;

f) Nel disciplinare l'attività delle sale giochi si tiene conto di tre aspetti fondamentali:

g) Il rispetto della libertà di scegliere la propria attività economica, sancito dall'art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana;

h) Il rispetto della sicurezza nei confronti di categoria sociali più "sensibili" che hanno il diritto di essere maggiormente tutelate in quelli che sono i luoghi deputati alla loro aggregazione;

i) Il rispetto dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, del decoro cittadino e al contempo incentivare un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

### Art. 3

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) TULPS: Il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, N. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940, n. 635);

b) Sala giochi: sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti (*art. 86 del TULPS*), il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici;



Giochi leciti, si considerano tali:

- I giochi tradizionali (ad esempio carte, bocche, giochi da tavolo, ecc.);
- Gli apparecchi e congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici e elettronici, distinti in:
  - Apparecchi meccanici od elettronici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio balilla, flipper, gioco dei dardi ecc.);
  - Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. A) del T.U.L.P.S. (cd New Slots): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti o obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modifiche;
  - Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. B) del T.U.L.P.S. (c.d. Videolotteries): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.m..
  - Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;
- d) Giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.), effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- e) Esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:
  - bar, caffè ed esercizi assimilabili;
  - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi Assimilabili;
  - alberghi e strutture ricettive assimilabili;
  - circoli privati ed enti assimilabili, di cui al DPR n. 235/2001, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
  - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale enti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (*in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.*);
- f) Superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) Area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, locali di lavorazione, depositi, uffici e servizi;
- h) Esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.lgs. n. 114/1998;
- i) Area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di

prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

- j) Area separata: area, risultante da planimetria depositata presso l'ufficio comunale competente, specificamente dedicata alla collaborazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- k) Tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco, o da suo delegato, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse. Nella suddetta tabella è fatta espressa menzione del divieto della scommesse.
- l) Tariffa del gioco: il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposta per informarne i giocatori;
- m) Area aperta al pubblico: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto.

#### Art. 4

##### Procedure per l'inizio, variazioni e cessazioni dell'attività

1. L'inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell'installazione di apparecchi da intrattenimento nei locali di cui all'art. 86, comma 3, lettera c) del T.U.L.P.S. sono subordinati a presentazione di segnalazione certificata di inizio di attività, di seguito definita SCIA, di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

La SCIA, di cui sopra, deve essere presentata all'ufficio SUAP del Comune di Canicattì anche in modalità telematica, attraverso la modulistica presente sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo ([www.comune.canicatti.ag.it](http://www.comune.canicatti.ag.it)).

In caso di subingresso o di variazione del titolare, della ragione sociale, della composizione societaria e dei legali rappresentanti, la comunicazione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Fino alla presentazione della comunicazione non può essere esercitata l'attività.

La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione al Suap da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

2. Sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.:
  - A) L'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale bingo;
  - B) L'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale dedicate, dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 lettere:
    - a) *Le New slot: cioè gli apparecchi e congegni con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640;*
    - b) *Le Videolotteries (VLT): cioè gli apparecchi e congegni con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 640.*
  - C) L'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

E) L'installazione, presso qualunque tipo di attività, di Videolotteries (VLT) di cui all'articolo 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.;

F) Qualsiasi altra variazione o modifica concernente le attività di cui al comma 2 del presente articolo.

#### **Art. 5**

##### **Rappresentanza, requisiti e condizioni**

Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentante di gestione (artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.) purché in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare.

Il gerente responsabile attraverso la sua costante presenza risponde del buon funzionamento della sala; in sua assenza la sala non può essere aperta qualora non sia sostituito da altra persona competente previo avviso scritto al Commissariato di Polizia di Stato, al Comando di Polizia Locale e all'ufficio Suap. In particolare il gerente:

- a) Vigila in permanenza sul locale e sull'esercizio degli apparecchi;
- b) Si adopera per prendere tutti i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine e della quiete all'interno dei locali;
- c) Mette a disposizione delle autorità competenti le registrazioni di video sorveglianza.

#### **Art. 6**

##### **Requisiti morali**

Il titolare, tutti i soci delle società di persone e i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, che intendono gestire una delle attività di cui all'art. 1, del presente Regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 (antimafia).

#### **Art. 7**

##### **Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività**

Le SCIA di cui al presente Regolamento perdono efficacia qualora:

- a) Venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese;
- b) Il titolare, o i soggetti di cui all'articolo che precede, perdano i requisiti morali previsti;
- c) Nei casi previsti al precedente art. 5;
- d) Nelle ipotesi di contrasto con i requisiti ed i presupposti di cui ai successivi art. 10 - 11 e 12.

#### **Art. 8**

##### **Prescrizioni di esercizio**

1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore vidimata dal Sindaco o suo delegato.

- Essa non ha una validità temporale, quindi è valida fino a momento in cui il Questore non ne modifichi o ne rinnovi il contenuto.
2. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta la tariffa di ciascun gioco.
  3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposto in luogo visibile il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio. Come prescritto dall'art. 180 del Regolamento d'esecuzione del TULPS.
  4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche su ciascun apparecchio e all'ingresso delle aree separate dove questi sono collocati (in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all'art. 110, comma 6, devono essere posizionati a pannellature, separazioni interne che impediscono il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
  5. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.
  6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna d'esercizio od in altri messaggi pubblicitari, il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.
  7. Per prevenire e combattere la degenerazione del gioco in pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, devono esporre negli ambienti dove sono posizionati gli apparecchi da gioco e sopra ognuno di questi, in modo ben visibile al giocatore anche durante l'utilizzo, un cartello (*dimensioni minime cm. 20 x 30*) con la dicitura "Il gioco provoca dipendenza".

## Art. 9

### Svolgimento dell'attività

1. L'ingresso e la permanenza nella sala giochi è vietata ai minori di anni 14 che non siano accompagnati dai genitori o di chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci. I limiti di età per l'utilizzo dei giochi sono indicati nella Tabella Giochi Proibiti.
2. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. e l'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni.

**Caratteristiche dei locali**



1. I locali che si intendono destinare a sala giochi devono: **essere distanti almeno 300 metri**, misurati per la distanza pedonale più breve, da:
  - istituti scolastici di qualsiasi grado;
  - luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
  - Impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
  - strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario (ospedali, ambulatori medici, centri di primo soccorso, centri di recupero psichico e motorio, case di cura) o socio-assistenziale, strutture ricettive ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
  - giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei, biblioteche.
2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, non potranno essere aperte sale, di cui all'art. 3 del presente regolamento, **nel raggio di 300 metri da sportelli bancari, postali o bancomat**, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
3. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
4. L'esercizio delle attività di cui a presente regolamento sono vietate:
  - negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
  - nei chioschi e dehors su suolo pubblico.
5. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo contratto alla prima scadenza di legge.
6. Il locale adibito alle attività disciplinate del presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici e non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
7. E' vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi.
8. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:
  - la normativa vigente in materia di barriera architettonica;
  - la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
  - la normativa vigente in materia igienico-sanitaria sui luoghi di lavoro;
  - i regolamenti locali di Polizia Urbana;
  - la normativa urbanistica edilizia vigente;
10. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n. 534.

## Art. 11 – Attività non soggetti a distanza minima

1. L'obbligo di rispetto di distanza minima da luoghi sensibili non sussiste:
  - a) Per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di subingresso (*per atto tra vivi, successione o donazione*) finché permangono nella medesima ubicazione e non venga aumentato il numero di giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.:
  - b) In caso in cui la struttura che detiene giochi, di cui all'articolo 2, sia preesistente al luogo sensibile che sorge successivamente al di sotto di distanza minima. In tale evenienza, dal momento dell'apertura del nuovo luogo sensibile diviene operativo il divieto di aggiunta sotto distanza minima di nuovi giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  - c) Nel caso di semplice sostituzione di apparecchi o congegni già regolarmente detenuti all'entrata in vigore del presente regolamento, mantenendone invariato il numero e tipologia;
2. Non è richiesta distanza minima per l'inserimento o l'installazione di:
  - a) Giochi leciti tradizionali quali le carte, le bocce, i giochi da tavolo e simili;
  - b) Apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., distinti in:
    - Apparecchi elettromeccanici privi di monitor, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S., attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
    - Apparecchi e congegni di sola abilità, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S., basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
    - Apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) bis del T.U.L.P.S.: differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
    - Apparecchi e congegni senza introduzione di denaro, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) ter del T.U.L.P.S.: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

3. L'esonero dall'obbligo di rispetto delle distanze minime previsto per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S si applica anche alle sale giochi in cui sono presenti esclusivamente tali tipi di apparecchi e congegni.

### Art. 12 Orari di esercizio delle attività

Le sale giochi dovranno attenersi agli orari ed alle eventuali altre prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 50, comma 7 e dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.).

Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al precedente comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 300 metri dai luoghi sensibili indicati al precedente art. 10;
- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco e conseguentemente le attività commerciali dove sono esercitate, a favore di altre;
- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura ritenute compatibili con esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della viabilità e circolazione stradale, che favoriscono la separazione dai tempi tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari (*pranzo e cena*), che preservino i soggetti considerati maggiormente vulnerabili, perché minori o di giovane età, o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale;
- prevalenza delle esigenze di tutela della salute pubblica rispetto a quelle economiche, come già stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 22-10-2014, C-344/13 e C367/13, (cfr. V Sez. n. 5237 del 2018), principio richiamato e sancito anche dalla "sentenza del Consiglio di Stato del 27-11-2018 n. 01084/2018;

A tal fine si indicano quali fasce di **divieto assoluto** di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, ovunque collocati nelle sale gioco e/o nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS, i **seguenti orari di tutti i giorni, festivi compresi**:

- dalla mezzanotte del giorno precedente alle ore 10,00 - per preservare la fascia di accesso alle scuole e al lavoro;
- dalle 12,30 alle 14,30 per preservare la fascia oraria di uscita dalle scuole;

Nelle suddette fasce orarie di divieto assoluto e in quelle previste nell'ordinanza che il Sindaco adotterà, dopo l'approvazione del presente regolamento, **gli apparecchi interessati dovranno essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.**

L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

### Art. 13

#### Messaggi pubblicitari delle sale giochi

Oltre alle limitazioni degli articoli 10 e 12 del presente Regolamento, al fine di tutelare le categorie sociali più "sensibili", è fatto divieto all'interno del centro abitato di pubblicizzare, con ogni mezzo, messaggi che rimandano al gioco effettuato con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S..

Per l'installazione di insegne d'esercizio, o qualsiasi altro impianto pubblicitario, si dovrà fare riferimento al vigente regolamento comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

### Art. 14

#### Logo

I pubblici esercizi e i circoli privati che ne fanno richiesta possono esporre all'ingresso dei loro locali un logo che segnali che all'interno degli stessi non sono installati apparecchi per il gioco lecito e/o non vi si esercitano scommesse.

In attesa che la Giunta Regionale approvi, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 26/R/2015, un logo identificativo valido per tutto il territorio della Sicilia, il Consiglio Comunale di Canicattì sceglie un proprio logo o uno, tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio, tramite eventuale concorso di idee a premio (*da indire*), con finalità anche di sensibilizzazione della relativa fascia di età e di prevenzione primaria del rischio di ludopatia.

FAC SIMILE



Successivamente all'entrata in vigore del logo regionale, l'eventuale logo prescelto tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio Canicattinese sarà riutilizzato come immagine coordinata dei cartelli da esporre e/o del materiale informativo da tenere a disposizione della clientela del gioco.

### Art. 15

#### Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Negli esercizi già in possesso dei titoli abilitativi di cui agli artt. 86 (*escluse le sale giochi*) ed 88 del TULPS, è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e comma 7, lett. a) e c), a condizione che:

- a) siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali Ministero Economia e Finanza 27/10/2003, 18/01/2007, 27/07/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta del gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 comma 6 del TULPS;
- c) i congegni di cui all'art. 110 comma 6 TULPS siano collocati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi, dalle attività di diversa natura praticate nel locale ed in idonea sorveglianza.

## Art. 16

### Provvedimenti repressivi

1. Fatte salve le prerogative dell'autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
  - a) nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 86;
  - b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l'Ufficio comunale competente assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
  - c) per violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerente al divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  - d) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;
  - e) per violazioni in tema di rispetto degli orari.
2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:
  - a) nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS;
  - b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
  - c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

## Art. 17

### Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme del presente regolamento sono disciplinate dalla legge n. 689/1981 – modifiche al sistema penale di cui all'articolo 10, e sono le seguenti:
  - a) Così come modificato ed integrato dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00, oltre alla chiusura dell'esercizio commerciale del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a 15 giorni.
  - b) Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 689/1981, la reiterazione delle violazioni nell'arco di 3 anni, previste dal presente regolamento determina una progressione delle sanzioni:
    - una violazione: giorni uno di chiusura dell'attività;
    - due violazioni: cinque giorni di chiusura dell'attività;
    - tre violazioni: mesi uno di chiusura dell'attività;
    - quattro violazioni: anni uno di chiusura dell'attività, segue la revoca della licenza di esercizio.

## Art. 18

### Incentivi

1. L'Amministrazione potrà, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, prevedere nel bilancio di esercizio, degli incentivi per i titolari di attività in cui si esercita il gioco lecito mediante:

a) la riduzione per anni due di una percentuale della tassa rifiuti / tari / imu / tasi per coloro che dismettono le apparecchiature slot e impegnandosi a non installarle per non meno di cinque anni;

b) l'Amministrazione si impegna a promuovere, in tutti i modi e le forme che verranno individuate anche di concerto con le strutture che si occupano dei servizi alla persona, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato presenti sul territorio, attività di intrattenimento di quartiere che valorizzano le attività commerciali che non fanno uso e/o hanno dismesso gli apparecchi da gioco nonché l'attivazione di progetti specifici per la sensibilizzazione al problema.

#### **Art. 19**

##### **Vigilanza e controllo**

1. Tutte le forze dell'ordine presenti nel territorio comunale sono incaricate di operare la necessaria vigilanza per il rispetto delle disposizioni previste; per il tramite dei propri addetti possono in ogni momento:
  - a) ispezionare la sala a qualsiasi ora;
  - b) verificare i dati personali di tutte le persone che si trovano nei locali;
  - c) far sgomberare la sala se si verificano disordini.

#### **Art. 20**

##### **Non applicazione del regolamento**

Il presente regolamento non si applica a sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

#### **Art. 21**

##### **Norme transitorie**

Gli esercizi già autorizzati, che già detengono apparecchi per il gioco, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del corrente regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni dello stesso.

#### **Art. 22**

##### **Entrata in vigore ed abrogazioni**

Il presente regolamento è soggetto alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore nei termini di cui alla legge regionale n. 44 del 1991, come nel tempo modificata ed integrata. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni precedente norma regolamentare o disposizione in contrasto con la disciplina in esso contenuta. Copia del presente regolamento viene pubblicata sul sito "web" istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 23**

##### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni nazionali e/o regionali che regolano la materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate e sono da disapplicare, senza alcuna formalità nei seguenti casi:
  - a) per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali e/o statali vincolanti e non derogabili dalla potestà dell'ente ed incompatibili con la disciplina regolamentare;

- b) in caso di contrasto tra la previsione recata dallo statuto comunale e la disciplina posta dal regolamento.
3. Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica comunque la normativa di rango superiore.
4. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione / modifiche a seguito:
- dell'intesa prevista dall'art. 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (*stabilità 2016*) tra Governo, Regioni ed Enti Locali sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, una volta che essa raggiunta in sede di Conferenza Unificata e poi recepita con decreto del Ministero Economia e Finanze ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 281/97;
  - dell'adozione da parte della Regione Siciliana di norme che disciplinino la materia;
  - in forza delle mutate esigenze della collettività.